



PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL NUCLEO FAMILIARE

AI SENSI DEGLI ARTT. 66 E 67 DEL D.LGS. 14/2019

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14,

I. Dati Identificativi della Procedura e delle Parti Coinvolte

Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento delegato

I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Gela Iscritto al n. 203 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014.

Debitori

- ORAZIO GRAZIANO FAZZINO, Nato a GELA il 05/01/1988 Codice Fiscale: FZZRGR88A05D960A, re residente nella Via PIERA DELLA FRANCESCA 18 GELA 93012 (CL);
- VANESSA GIOCONDO, nata a GELA il 27/03/1985 Codice Fiscale: GCNVSS85C67D960P, residente nella via PIERO DELLA FRANCESCA 18 GELA 93012 (CL);

Professionista advisor del Richiedente:

Avv. Angelo Urrico con studio in Gela vico lacona, cell. 3477514325

pec: angelo.urrico@legalmail.it iscritto all'Albo degli Avvocati di Gela

Gestore della Crisi designato:

Dott. Grazia Maria Robilatte, con studio in Gela (CL) via Verga 110, cell.3405679553, PEC

graziarobilatte@pec.it, iscritta all'Albo ODCEC di Gela al n.178

Dati della Procedura:



Registro degli affari Organismo:

Procedura n. 122 del 18/09/2024

II. Attestazioni Preliminari del Gestore della Crisi

La sottoscritta Dott.ssa Grazia Maria Robilatte - Cod. fiscale RBLGZM69E41D960S - in qualità di Gestore della Crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Gela per la procedura in oggetto,

dichiara e attesta preliminarmente:

ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di astensione obbligatoria previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, né in qualsiasi altra circostanza che possa ragionevolmente ingenerare dubbi sulla propria indipendenza, neutralità o imparzialità nei confronti delle parti coinvolte;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamati dalla normativa vigente in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice Civile e di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante negli ultimi cinque anni, né di aver partecipato a organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di aderire e osservare scrupolosamente il Regolamento e il Codice Etico dell'Organismo I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Gela;
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico conferito;
- che non si trova, né si è trovato in passato, in alcuna situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, con la procedura in oggetto.
- di aver provveduto, in conformità alla migliore prassi a dare comunicazione dell'avvio del procedimento all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, al fine di acquisire un quadro debitorio completo e aggiornato.

Premesso che

- Il Sig. Fazzino Orazio Graziano, nato a GELA il 5.01.1988 Cod. Fisc. FZZRGR88A05D960A residente in GELA, via Piero della Francesca n. 18 e la Sig.ra Giocondo Vanessa, nata a GELA il 27.03.1985 Cod. Fisc. GCNVSS85C67D960P residente in GELA, via Piero della Francesca n.



18, rappresentati ed assistiti dall'avv. Angelo Urrico, hanno presentato in data 18/09/2024 istanza a questo Organismo per l'accesso alla procedura di **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore su base familiare**, iscritta al n. 122 del nostro Registro.

- l'istante intende avvalersi dei benefici dell'art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14: *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma"*.

La sottoscritta RASSEGNA LA SEGUENTE

RELAZIONE EX ART 67 DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 n.14

III. Inquadramento della Fattispecie e Contesto Normativo di Riferimento

La richiesta presentata di coniugi Fazzino è volta a porre rimedio a una grave e perdurante situazione di squilibrio finanziario che ha assunto i caratteri dello stato di **sovraindebitamento**, rendendo impossibile per il debitore far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. La presente relazione è redatta in conformità alle disposizioni del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e costituisce l'esito dell'attività di analisi, verifica e valutazione condotta dal sottoscritto Gestore.

Riferimenti Normativi Essenziali

La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII). Si evidenzia che la presente analisi è pienamente allineata al più recente quadro normativo, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (noto come "Correttivo Ter"), che ha inciso in modo significativo sugli articoli relativi alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in particolare rafforzando i requisiti di contenuto della relazione del Gestore (art. 68 CCII) e chiarendo le condizioni soggettive ostative (art. 69 CCII).

IV. Verifica dei Presupposti di Ammissibilità della Domanda

A. Il Presupposto Soggettivo: La Qualità di Consumatore

L' Art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 **disciplina l'ambito applicato del nuovo codice** della Crisi e dell'insolvenza:

"Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale,



artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

L'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è definito dall'Art. 65 comma 1, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. *"I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX";*

L' Art. 2 comma 1 lettera e), del citato Decreto Legislativo, definisce il "consumatore" come: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";*

L'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII definisce "consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Si attesta che **ciascun richiedente** rientra pienamente in tale categoria. L'indebitamento oggetto della procedura è stato interamente contratto per esigenze di natura personale e familiare. Di conseguenza, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

L' Istante è un consumatore

B. Il Presupposto Oggettivo: Lo Stato di Sovraindebitamento

L'Art. 2 comma 1 lettera c), del citato Decreto Legislativo, definisce il "sovraindebitamento" come: *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*

L' Art. 2 comma 1 lettera a), del citato Decreto Legislativo, definisce lo stato di "crisi" come: *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*

L' Art. 2 comma 1 lettera b), del citato Decreto Legislativo, definisce l' "insolvenza" come: *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";*



L'istante è in stato di sovra indebitamento in quanto il flusso di cassa prospettico, derivanti dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno familiare, è "inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi.

Il nucleo familiare istante versa in un conclamato stato di insolvenza, manifestato da reiterati inadempimenti e dall'incapacità strutturale di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Il totale delle scadenze correnti supera ampiamente la quota di reddito disponibile, dedotte le spese per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare

L' Istante è un consumatore e si trova in stato di sovraindebitamento

Lo stato di insolvenza è inoltre acclarato dalle inadempienze in corso.

C. Presupposti per la Procedura Familiare (Art. 66 CCII)

La presentazione di un'unica domanda di accesso alla procedura è ammissibile in quanto i debitori sono:

- Membri della stessa famiglia conviventi, come risulta dallo stato di famiglia allegato.

D. Verifica delle Condizioni Ostative (Art. 69 CCII)

- Si è accertato che gli istanti **NON** si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione nei termini preclusivi di legge. hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode di cui all'Art. 69 comma 1 e succ. modifiche della d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155; Come richiamato dalla Suprema Corte di Cassazione (I^a sezione, 27 luglio 2023 n. 22890), con il novellato art. 69 co. 1, il nuovo Codice muta il criterio di valutazione della "meritevolezza" come prima previsto dall'art. 12 bis co 3 della l. 3/2012.

La precedente condizione soggettiva ostativa "che il giudice potesse omologare il piano soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", è stata quindi abrogata e sostituita da un unico criterio ostativo "quando la situazione di sovraindebitamento è stata determinata con colpa grave, malafede o frode".

Venuti meno i precedenti criteri di valutazione, che facevano riferimento ad un apprezzamento "statico" riferito alla meritevolezza data di assunzione del debito, con il nuovo art. 69 co. 1, la



valutazione sulle condizioni ostative, viene fatta sull' *"insorgenza del sovra indebitamento nel suo formarsi dinamico e non il comportamento tenuto dal sovra indebitato in occasione della singola assunzione del debito"*.

La verifica, *"al fine di accertare lo stato di colpa"*, non è stata quindi limitata al momento dell'assunzione del debito ma allo sviluppo dinamico del sovra indebitamento anche in *"relazione ai molteplici fattori"* che ne hanno determinata la formazione.

In tale senso il Tribunale di Torino (21/03/2023), quando il *"sovra indebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile"* *"ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis"*.

Per concludere, in relazione alle previsioni di cui all'art. 69 co 1, stante le considerazioni su esposte ed esperiti i relativi accertamenti, si ritiene che l'istanza sia ammissibile ed il sovra indebitato vada ritenuto *"meritevole"*

V. Analisi e Valutazioni ai Sensi dell'Art. 68, co. 2, CCII

Come richiesto dal CCII aggiornato, la presente relazione fornisce le seguenti valutazioni specifiche.

A. Valutazione sulla Completezza e Attendibilità della Documentazione

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

(Si riporta l'elenco documentazione prodotta dal sovra indebitato esaminata dal gestore della crisi)



- C.I. debitori
- Contratto di Finanziamento Intesa Sanpaolo, anno 2017
- Richiesta di finanziamento contro cessione del quinto, anno 2020
- Modello 730 dal 2016 al 2024
- Istanza OCC FAZZINO/GIOCONDO
- Contratto di Locazione
- Intervista
- Stato di Famiglia

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore di cui sopra, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

e:

- verificati estratti di ruolo presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesti informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesti ed esaminate le visure catastali e ipotecarie;
- richiesti ed esaminate le visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesti ed esame visura protesti;
- richiesti carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Gela

- richiesti visura Centrale Rischi della Banca d’Italia;
- visura Crif;
- verificate le posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l’esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesti casellario giudiziale.

Il sottoscritto Gestore, esaminata la documentazione depositata e acquisite come sopra detto le visure dalle banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate - Riscossione, Catasto, Centrale Rischi di Banca d'Italia), attesta che la stessa è da ritenersi **completa e attendibile**, fornendo una rappresentazione veritiera della situazione economico-patrimoniale del debitore.

B. Ricostruzione Analitica delle Cause dell'Indebitamento (Art. 68 co 2 lett a)

La crisi finanziaria del nucleo familiare risale a quando il Sig. Fazzino Orazio Graziano, ha stipulato un debito con la banca intesa San Paolo per un importo iniziale pari ad euro 23.698,23 nel 2017 nella certezza di poter pagare le rate assunte pari ad euro 300,00 facilmente pagabile. Le somme dovevano servire per l’acquisto di un’auto per uso familiare e le cure della figlia Asia. Il debitore ha regolarmente versato le somme per più della metà del prestito, nel 2020 è nato il terzo figlio e le spese mediche relative alla figlia sono aumentate. Nel tentativo di far fronte alle spese correnti e



alle rate dei finanziamenti pregressi, il debitore ha fatto ricorso a finanziamenti personali che, sebbene percepiti come soluzione temporanea, hanno innescato una spirale di indebitamento insostenibile.

Può, ragionevolmente, ritenersi che le rinegoziazioni dei prestiti e l'aumentare sempre crescente dei debiti, unitamente all'utilizzo delle carte revolving, hanno portato sino all'attuale situazione di sovra indebitamento.

La diligenza del debitore è stata valutata tenendo conto del momento genetico delle obbligazioni assunte: in tali frangenti, sulla base delle condizioni economiche allora esistenti, egli aveva ragionevoli motivi per ritenere di poter adempiere regolarmente ai propri impegni.

Sono state valutate, alla luce della documentazione prodotta a supporto dal Debitore, il rispetto dei requisiti inerenti alla **meritevolezza** ed incolpevolezza dello stesso, ed infatti:

a causa dei sopraindicati due eventi, non previsti, non prevedibili e non dipendente dalla propria volontà, le condizioni sono cambiate, e il debitore è entrato nella fase del sovra indebitamento, cominciando a contrarre debiti per pagare debiti precedenti, facendo anche ricorso a carte revolving, ed affrontare le esigenze economiche basilari della famiglia.

Ne consegue che il debitore ha agito in uno stato di necessità e di bisogno, cercando di far fronte alle esigenze essenziali del nucleo familiare, mentre l'evoluzione dello squilibrio economico risulta riconducibile a fattori esogeni e all'assenza di una adeguata valutazione della sostenibilità complessiva da parte degli intermediari che hanno erogato i finanziamenti più recenti deteriorando la capacità reddituale non imputabile a condotte irragionevoli o volontarie del medesimo.

In tale contesto, si evidenzia che lo stato di progressiva difficoltà economica era oggettivamente rilevabile anche dagli intermediari finanziari, i quali, ai sensi dell'art. 124-bis TUB, avrebbero dovuto acquisire e valutare le informazioni presenti nelle banche dati creditizie, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dal consumatore in sede precontrattuale.

C. Valutazione sulla Diligenza del Debitore (Assenza di Colpa Grave) (art 68, c.2 lett b)

L'indebitamento non appare frutto di atti dolosi o di colpa grave. La crisi trae origine da **eventi esogeni e non imputabili** alla volontà del debitore. Il ricorso al credito, con un'analisi ex post, rappresenta un tentativo, per quanto inefficace, di far fronte a una situazione di emergenza. Il debitore ha agito per sostenere la propria famiglia, senza intenti fraudolenti. Non si ravvisano, pertanto, atti di frode, malafede o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni, rendendo la condotta compatibile con il profilo richiesto dalla legge.



D. Valutazione sul Merito Creditizio dei Finanziatori (Art. 68, co. 3, CCII)

L'art. 68, co. 3 del CCII impone all'OCC di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio** del debitore. Tale obbligo è posto in capo agli intermediari dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario. La violazione di tale principio comporta, ai sensi dell'art. 69, co. 2 del CCII, l'impossibilità per il creditore di presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza **Merito Creditizio**

Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII:

Merito Creditizio Nucleo Familiare - ORAZIO GRAZIANO FAZZINO

Creditore	Reddito Netto Mensile e Disponibile	Data erogazione	Coefficiente ISEE	Ammontare mensile per tenore di vita dignitoso	Importo rate precedenti	Importo rate finanziamento	Totale rate	Reddito - Rata	Reddito - Rata - Ammontare mensile per tenore di vita dignitoso	Finanziatore ha tenuto conto di merito creditizio	Rapporto rata/reddito
Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 1.881,08	19/12/2017	2.66	€ 1.191,87	€ 0	€ 300,00	€ 300,00	€ 1.407,83	€ 1.191,87	Sì	15,95%
Sigla CREDIT	€ 1.840,25	14/08/2020	2.66	€ 1.218,25	€ 300,00	€ 127,00	€ 427,00	€ 1.413,25	€ 1.218,25	Sì	23,20 %
Agos Ducato S.p.A.	€ 1.844,58	05/05/2022	3.55	€ 1.633,99	€ 427,00	€ 127,00	€ 554,00	€ 1.290,58	€ 1.633,99	No	30,03 %
Cherry Bank S.p.A.	€ 1.753,75	18/08/2023	3.55	€ 1.661,79	€ 554,00	€ 59,95	€ 613,95	€ 1.139,80	€ 1.661,79	No	35,01 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	No	

Merito Creditizio Nucleo Familiare - VANESSA GIOCONDO

Nessun finanziamento.



Si rappresenta che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari.

Il rapporto tra rata complessiva e reddito netto mensile è considerato uno degli indicatori principali nella valutazione del merito creditizio. Pur non essendo fissata da normativa un'unica soglia percentuale, le linee tecniche di settore segnalano che un valore intorno al **30-35%** è generalmente ritenuto prudentiale. Alcuni istituti, in particolari condizioni di garanzia, durata e reddito, possono accettare rapporti fino al **40%**, ma ciò non costituisce un parametro vincolante per la valutazione della sostenibilità

Sulla scorta delle analisi effettuate si ritiene quindi che:

1. **per i primi finanziamenti (Intesa Sanpaolo 2017 e Sigla Credit 2020)**, il rapporto rata/reddito netto mensile risultava collocato entro un livello di sostenibilità coerente con una valutazione prudentiale del merito creditizio. In tali casi, il rapporto di indebitamento è rimasto **ben al di sotto delle soglie comunemente considerate critiche**, collocandosi sotto il 25%.
2. **per i finanziamenti successivi (Agos 2022 e Cherry Bank 2023)**, il rapporto rata/reddito netto ha invece **superato la soglia del 30%**, ritenuta dalle principali linee tecniche di settore come limite prudentiale oltre il quale la capacità di rimborso risulta compromessa. Va precisato che **alcuni operatori del credito, in particolari condizioni, possono innalzare tale soglia fino al 40%**, secondo proprie policy interne; tuttavia tale percentuale non rappresenta né un parametro normativo vincolante né una soglia raccomandata dalla Banca d'Italia, ma esclusivamente un tetto massimo commerciale adottato da taluni intermediari. **Nel caso di specie, i rapporti rata/reddito del 30,03% e del 35,01% si collocano nella fascia alta (30-40%)**, già indicativa di forte tensione finanziaria, soprattutto in presenza di un nucleo familiare numeroso e di ulteriori obblighi pregressi, e risultano pertanto **non compatibili con una valutazione prudente del merito creditizio**.
3. Gli istituti finanziari erano nelle condizioni di conoscere lo stato di progressivo indebolimento economico del debitore, poiché la normativa vigente (art. 124-bis TUB) impone agli intermediari di acquisire e valutare le informazioni contenute nelle banche dati creditizie. Ne deriva che l'esposizione già in essere e l'aumento del carico familiare avrebbero dovuto essere considerati elementi ostativi a nuove erogazioni.
4. **La concessione dei finanziamenti degli anni 2022 e 2023 non risulta conforme ai criteri di sana e prudente gestione**, atteso che la rata, cumulata agli impegni preesistenti, superava la capacità reddituale effettiva e il fabbisogno minimo del nucleo, composto da cinque persone e quindi caratterizzato da un fabbisogno elevato e progressivamente crescente.
5. L'insieme dei comportamenti creditizi successivi al 2020 ha contribuito al deterioramento della condizione finanziaria del nucleo familiare, determinando un livello di indebitamento



complessivo **non compatibile con un tenore di vita minimo e dignitoso** e con la capacità reddituale residua, come calcolata nella tabella comparativa.

Esclusione delle carte di credito e dell'apertura di credito in conto corrente

Le carte di credito revolving e le aperture di credito in conto corrente **non sono state inserite nella tabella di valutazione del merito creditizio**, poiché:

Non costituiscono finanziamenti con rata prefissata e costante, ma linee di credito a utilizzo variabile, prive di una rata certa indicativa dell'impegno mensile reale. **L'esposizione è soggetta a oscillazioni**, dipendenti dall'utilizzo e dai rimborsi effettuati, e non rappresenta un obbligo mensile fisso valutabile a monte dal finanziatore. **Non esiste una "rata originaria"** con cui misurare la sostenibilità finanziaria al momento dell'erogazione, come invece avviene per i prestiti personali o cessioni.

Sono stati considerati solo in sede di ricostruzione del merito **come sintomo di tensione finanziaria o di deterioramento** e quale indice di progressiva difficoltà finanziarie escludendoli dalla valutazione comparativa delle singole erogazioni senza formare parte della tabella tecnica basata sul rapporto rata/reddito.

La situazione di sovraindebitamento non risulta derivare da condotte irragionevoli del debitore, bensì da una progressiva erosione della capacità reddituale familiare e dalla concessione, da parte di alcuni intermediari, di finanziamenti in condizioni non sostenibili, con rapporti rata/reddito collocati in fascia 30–40%, già sintomatica di compromissione della capacità di rimborso in presenza di un nucleo familiare numeroso e di pregresse esposizioni.»

E Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

Dalla documentazione fornita la situazione di sovra indebitamento non risulta determinata da atti compiuti dal debitore con colpa grave, malafede o frode.

VI. Ricostruzione Analitica della Situazione Reddittuale ed Economico-Patrimoniale (art. 66, co.3 CCII)

In ottemperanza al principio inderogabile sancito dall'art. 66, comma 3, del CCII, **le masse attive e passive di ciascun debitore rimangono distinte**. La situazione patrimoniale, reddituale e debitoria viene pertanto ricostruita analiticamente con l'indicazione del nominativo di ciascun membro del nucleo familiare.



Per potere procedere alla redazione della relazione abbiamo prima individuato il reddito del nucleo familiare disponibile da destinare al pagamento delle rate di debito come riformulate dal "Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore" (detratto il diritto al dignitoso tenore di vita).

È stato quindi individuato il reddito mensile percepito dal nucleo familiare a cui abbiamo dedotto quanto necessario al **sostegno economico del nucleo familiare**.

Fonti di reddito del nucleo Familiare

Redditi Personali di ORAZIO GRAZIANO FAZZINO

Anno	Impiego	Reddito Netto Annuale	Ulteriori Redditi	Annuale Totale	Reddito netto mensile	Reddito netto mensile totale (Inclusi Ulteriori Redditi)
2016	DIPENDENTE	€ 20.494,00	€ 0	€ 20.494,00	€ 1.707,83	€ 1.707,83
2017	DIPENDENTE	€ 22.573,00	€ 0	€ 22.573,00	€ 1.881,08	€ 1.881,08
2019	DIPENDENTE	€ 22.083,00	€ 0	€ 22.083,00	€ 1.840,25	€ 1.840,25
2020	DIPENDENTE	€ 21.474,00	€ 0	€ 21.474,00	€ 1.789,50	€ 1.789,50
2021	DIPENDENTE	€ 22.135,00	€ 0	€ 22.135,00	€ 1.844,58	€ 1.844,58
2022	DIPENDENTE	€ 21.045,00	€ 0	€ 21.045,00	€ 1.753,75	€ 1.753,75
2023	DIPENDENTE	€ 21.687,00	€ 0	€ 21.687,00	€ 1.807,25	€ 1.807,25
2024	DIPENDENTE	€ 24.090,00	€ 0	€ 24.090,00	€ 2.007,50	€ 2.007,50

Redditi Personali di VANESSA GIOCONDO

Nessun reddito.



Composizione nucleo familiare

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
GIOCONDO VANESSA	GELA	27/03/1985	Congiunto/a
FAZZINO MATTEO	GELA	27/07/2020	Figlio/a
FAZZINO NICOLÒ	GELA	22/12/2009	Figlio/a
FAZZINO ASIA	GELA	30/03/2011	Figlio/a
FAZZINO ORAZIO GRAZIANO	GELA	05/01/1988	Capo Famiglia

Spese occorrenti al nucleo familiare

"Fabbisogno Familiare Autocertificato"

Spese Nucleo Familiare ORAZIO GRAZIANO FAZZINO

Tipologia Spesa	Media mensile	Note
Abbigliamento e calzature	€ 100,00	
Canoni di locazione	€ 220,00	AFFITTO CASA
Spese scolastiche	€ 50,00	
Spese mediche	€ 250,00	
Spese alimentari	€ 930,00	
Manutenzione /carburante/Assicurazione	€ 100,00	
Utenze	€ 100,00	
Totale	€ 1.750,00	

"Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3"

Art. 68 co 3 secondo periodo recita: "A tal fine si ritiene idonea una quantificazione **non inferiore** all'ammontare dell'assegno sociale (AL 4/2019 euro 458) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159."



I Diritti del Debitore
Segretariato Sociale
Sede Legale
Via Italia 1 Gela



Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
 Iscritto al n. 203 della Sezione A
 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
 “O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Gela”

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 CCI	
Assegno Sociale	Euro 538,68
Parametro scala equivalenza n. 5 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	N. 3,05
Fabbisogno familiare su base mensile	Euro 1.642,97

Il **fabbisogno familiare**, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, risulta **inferiore** al **fabbisogno autocertificato** dal consumatore.

Per un principio prudenziale la tabella di seguito descritta, ed adottata, fa quindi riferimento al bisogno calcolato secondo I previsioni del citato art. 68 co. 3.

Determinazione Reddito disponibile al pagamento del debito	
Reddito medio ultimo anno	2.007,50
Altri redditi aggiuntivi	0,00
Elenco spese mensili calcolate secondo l'art. 68 c. 3	1.642,97
Reddito Disponibile	364,53

Situazione reddituale soggettiva dell'istante:

Totale reddito mensile dedotto fabbisogno mensile (art.68 co.3)	€ 364,53
Totale rate mensili	€ 613,00

Le rate mensili **attuali** ammontano ad €613,00 mentre il reddito medio mensile percepito nell'anno in corso è pari a € 2.007,50. Il fabbisogno familiare calcolato secondo le previsioni di cui all'art. 68 co 3 è pari ad euro 1.642,97, con un residuo reddito disponibile pari ad € 364,53 inferiore al totale delle rate mensili. Tanto più se si considerano le spese autocertificate: le rate mensili **attuali** ammontano ad € 613,00 mentre il reddito medio mensile percepito nell'anno in



corso è pari a € 2.007,50, il fabbisogno familiare autocertificato è pari ad euro 1.750,00 con un residuo reddito disponibile ai bisogni familiari pari ad euro 257,50.

Sulla base di tali risultanze contabili l'istante può definirsi in stato di sovra indebitamento e quindi assoggettabile alla procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore".

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue poiché pari ad euro 1.750,00

Per tale motivo la tabella di seguito descritta, ed adottata, fa riferimento al bisogno autocertificato.

Determinazione Reddito disponibile al pagamento del debito	
Reddito medio ultimo anno	2.007,50
Altri redditi aggiuntivi	0,00
Elenco spese mensili autocertificate dal sovraindebitato	1.750,00
Reddito Disponibile	257,50

Patrimonio mobiliare e immobiliare

Valore stimato del patrimonio complessivo immobiliare dei debitori

Nessun bene immobile.

Valore stimato del patrimonio complessivo mobiliare dei debitori

Tipo	Descrizione	Matricola	Anno	Qta	Diritto	Valore	Valore Possesso
Autovetture	FIAT 334AXA1B00B FL639AW	ZFA3340000P559802		1	100,00 %	€ 11.650,00	€ 11.650,00
Totale						€ 11.650,00	€ 11.650,00

1. Autovetture (Quota Proprietà: 100,00 %), Matricola - ZFA3340000P559802, Valore stimato del bene: € 11.650,00 FIAT 334AXA1B00B FL639AW (All. 32, 33);



Valore stimato del patrimonio complessivo

Descrizione	Valore
Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 0
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 11.650,00
Valore totale stimato del patrimonio	€ 11.650,00

Per eseguire una sommaria valutazione di mercato dei sopra descritti veicoli sono state considerate le quotazioni fruibili gratuitamente on-line su siti di settore (Quattroruote, Motorionline, Price Guru web); Si precisa, tuttavia, che si tratta dell'unica autovettura a disposizione del ricorrente, necessaria per svolgere le attività di gestione quotidiane dell'intera famiglia e che è stata regalata dal padre.

Elenco Debiti

La sottoscritta ha richiesto la documentazione a: Agenzia delle Entrate, Ufficio Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio Tributi del comune Archivio centrale informatizzato, Centrale di allarme interbancaria, INPS, e tutti gli istituti di credito (banche e finanziarie) coinvolti nella procedura. Ha quindi richiesto, a tutti i creditori, l'invio della documentazione relativa al credito, di cui si riepilogano le risultanze ottenute allegando i relativi documenti:

1. Intesa Sanpaolo S.p.A. - 19/12/2017 - Prestito Personale
Importo iniziale: € 28.737,00 - Rata mensile: € 300,00 - n.102 scadenza 1 rata 01.02.2018
Importo residuo: € 12.844,82;
2. Sigla CREDIT - 14/08/2020 - Cessione del quinto Chirografario
Importo iniziale: € 15.240,00 - Rata mensile: € 127,00 -n. rate 120 Importo residuo: € 6.306,77;
3. Agos Ducato S.p.A. - 05/05/2022 - Fin. Credito al consumo
Importo iniziale: € 20.256,00 - Rata mensile: € 211,00 n.rate 96 - Importo residuo: € 12.992,63;
4. Cherry Bank S.p.A. - 18/08/2023 - Fin. Credito al consumo
Importo iniziale: € 3.000,00 - Rata mensile: € 59,95 - Importo residuo: € 3.377,88;
5. Agenzia delle entrate-Riscossione - 02/10/2025 - Tributi
Importo residuo: € 186,33 ;
6. Agenzia delle entrate-Riscossione - 02/10/2025 - Tributi
Importo residuo: € 1.322,77 ;
7. AGOS DUCATO SPA - Carta di credito
Importo residuo: € 2.275,74 ;
8. Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aperture di credito in conto corrente
€ 2.551,99;
9. Comune di Gela Tributi Enti Locali Importo residuo: € 2.524,00;



Tabella Dettaglio situazione debitoria complessiva

#	Creditore	Indirizzo Creditore	P.IVA/CF	PEC	Importo Debito	Titolo di Prelazione
1	Intesa Sanpaolo S.p.A.				€ 12.844,82	Chirografario
2	Sigla CREDIT				€ 6.306,77	Chirografario
3	Agos Ducato S.p.A.				€ 12.992,63	Chirografario
4	Cherry Bank S.p.A.				€ 3.377,88	Chirografario
5	Agenzia delle entrate- Riscossione				€ 186,33	Privilegiato Mobiliare
6	Agenzia delle entrate- Riscossione				€ 1.322,77	Privilegiato Mobiliare
7	AGOS DUCATO SPA				€ 2.275,74	Chirografario
8	Intesa Sanpaolo S.p.A.				€ 2.551,99	Chirografario
9	uff.gest.pubblicita per Comune di Gela				€ 2.524,00	Privilegiato Mobiliare
Totale					€ 44.382,93	

Costi presunti della procedura

Costo	Creditore	Importo debito
Compenso OCC	I DIRITTI DEL DEBITORE SEGRETARIATO SOCIALE	4500,00
Totale		€ 4.500,00

Tabella classe di credito

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfo dei crediti, i crediti sono stati classati secondo la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito
Preceducibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	1	4.500,00
Crediti privilegiati (prestatori di lavoro subordinato, cooperative di lavoro, crediti professionisti, patto di riservato dominio....)	6	4.033,10
Chirografi	8	40.339,83



I Diritti del Debitore
Segretariato Sociale
Sede Legale
Via Italia 1 Gela



Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
Iscritto al n. 203 della Sezione A
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
“O.C.C. I Diritti del Debitore Segreteria Sociale Gela”

Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito
	Totale:	48.882,93

VII. Ricostruzione Analitica della Situazione Reddituale ed Economico-Patrimoniale PIANO DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL NUCLEO FAMILIARE

Si propone un piano unitario che, utilizzando il reddito disponibile complessivo del nucleo familiare, soddisfa le distinte masse creditorie nel rispetto dei principi di legge.

Creditor e	Rapport o	Tipo prodotto	Importo debito	% Offert a	Import o offerto	Contan ti	Rateizzat o	N. mes i	Rata
Comune di Gela		O.C.C. competen ze organismo	4.500,00	100%	4.500,00		4.500,00	80	56,25
Comune di Gela		Tributi	186,33	44.7%	83,29		83,29	80	1,04
Comune di Gela		Tributi	2.524,00	44.7%	1.128,23		1.128,23	80	14,10
Comune di Gela		Tributi	1.322,77	44.7%	591,28		591,28	80	7,39
Agos Ducato SpA		Prestito Personale	2.275,00	33.45 %	760,99		760,99	80	9,51
Agos Ducato SpA		Prestito Personale	12.029,0 0	33.45 %	4.023,70		4.023,70	80	50,30
Banca Intesa San Paolo		Prestito Personale	12.844,0 0	33.45 %	4.296,32		4.296,32	80	53,70
Banca Intesa		Aggio	2.551,99	33.45 %	853,64		853,64	80	10,67



I Diritti del Debitore
Segretariato Sociale
Sede Legale
Via Italia 1 Gela



Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
Iscritto al n. 203 della Sezione A
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
“O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Gela”

San Paolo									
Compass Banca SpA		Prestito Personale	3.377,88	33.45 %	1.129,90		1.129,90	80	14,12
SUNRISE SPV Z80 S.R.L.		Cessione Quinto	6.306,77	33.45 %	2.109,61		2.109,61	80	26,37
Totale:			48.882,93		19.476,96	0,00	19.476,96		243,46

Durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Il Codice della Crisi non prevede limiti temporali alla durata del Piano del Consumatore, né contiene disposizioni che possano ricavarsi in via analogica da altre procedure. La normativa sulla “ragionevole durata” (legge Pinto) attiene esclusivamente alla fase processuale sino all’omologa, e non può essere applicata alla fase esecutiva del Piano, la cui gestione è rimessa al Gestore della Crisi.

Parimenti, non è possibile richiamare la giurisprudenza elaborata in materia di concordato preventivo, trattandosi di istituti differenti per presupposti, finalità e natura dei redditi coinvolti: nel concordato d’impresa il reddito deriva dall’attività economica ed è soggetto a oscillazioni; nel Piano del Consumatore, invece, il reddito è percepito dal debitore persona fisica e la sua stabilità dipende dalla solidità del datore di lavoro.

Ne consegue che **la durata del Piano del Consumatore non è soggetta a termini predeterminati**, ma va determinata caso per caso sulla base di tre elementi fondamentali:

1. **il reddito percepito**, valutato nella sua stabilità e affidabilità;
2. **il rapporto tra rate di debito e reddito disponibile**, e la prevedibile evoluzione di tale rapporto nel tempo;
3. **le esigenze di vita del nucleo familiare**, che devono restare compatibili con un tenore di vita dignitoso, come previsto dagli artt. 9, co. 2, e 68, co. 3, del Codice della Crisi.

Nel caso in esame, il reddito netto mensile del nucleo familiare è pari a circa **€ 2.007,50**, a fronte di spese essenziali pari a **€ 1.750,00**, con una disponibilità mensile stabile di circa **€ 260,00**. Tale disponibilità consente di definire un piano di rientro **di 80 mensilità**, che rispetta pienamente sia la capacità contributiva degli istanti sia il vincolo del mantenimento di un adeguato tenore di vita.

La durata adottata risulta quindi:

- **coerente** con la reale capacità di rimborso del nucleo familiare;



- **compatibile** con l'obiettivo di riequilibrio progressivo previsto dal Codice della Crisi;
- **proporzionata** all'entità complessiva dei debiti e al tasso di soddisfazione proposto ai creditori.

Alla luce di tali considerazioni, la durata di **80 mesi** rappresenta la soluzione più equilibrata per garantire contemporaneamente:

- la sostenibilità del piano da parte del debitore,
- il soddisfacimento proporzionale dei creditori,
- e il rispetto dei principi normativi rilevanti.

Nel caso in esame, il reddito del nucleo familiare risulta stabile e proveniente da rapporto di lavoro dipendente con datore di lavoro di primaria affidabilità; la rata proposta nel Piano è sostenibile e mantiene un adeguato margine per il soddisfacimento delle spese essenziali della famiglia. La durata prescelta consente di conciliare il riequilibrio della situazione debitoria con la tutela del tenore di vita dignitoso del nucleo, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

Ai fini della predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è stata determinata per ciascun creditore la percentuale di soddisfazione in applicazione dei principi previsti dal Codice della Crisi e, in particolare, dall'art. 67 CCII.

La percentuale offerta è stata calcolata tenendo conto:

- della capienza reddituale effettiva del nucleo familiare, determinata al netto delle spese indispensabili al sostentamento, ai sensi dell'art. 9, comma 2, CCII;
- della collocazione dei crediti nelle rispettive categorie (privilegiati mobiliari e chirografari);
- della necessità di garantire un trattamento proporzionale all'interno di ciascuna classe, evitando squilibri o favoritismi non consentiti;
- della sostenibilità complessiva del piano nell'arco temporale individuato.

Sulla base di tali criteri, l'importo complessivo disponibile per il riparto è stato allocato proporzionalmente all'interno delle diverse masse creditorie, secondo le percentuali rappresentate nella tabella che segue.

Valutazione dell'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4 CII)

Ai fini della verifica della convenienza del Piano del Consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, si è proceduto ad analizzare il patrimonio disponibile del debitore.

Dagli accertamenti patrimoniali emerge che:



- il nucleo **non possiede beni immobili**;
- è presente un solo bene mobile registrato, **un'autovettura del valore commerciale di € 11.650,00**, necessaria per gli spostamenti quotidiani dell'intero nucleo familiare (cinque componenti, tra cui minori).

Inutilizzabilità del bene ai fini della liquidazione

Con riferimento all'autovettura, si osserva che:

1. **il bene è strettamente funzionale ai bisogni del nucleo familiare**, e la sua alienazione comprometterebbe il diritto del debitore a mantenere un tenore di vita dignitoso, tutelato dagli artt. 9 e 68 CCII;
2. anche nell'ipotesi di liquidazione, il Gestore sarebbe comunque tenuto a garantire un mezzo di trasporto sostitutivo, riducendo il potenziale realizzo;
3. il valore ottenibile da una vendita forzata sarebbe inferiore al valore commerciale, come noto dalle prassi di liquidazione giudiziale (riduzione stimata 30–40%);
4. il ricavato sarebbe ulteriormente decurtato da spese di procedura, compenso del liquidatore, costi di pubblicità e trasferimento, riducendo in modo significativo l'attivo distribuibile.

Confronto numerico

- **Valore teorico dell'autovettura:** € 11.650,00
- **Valore stimato in vendita forzata (circa -35%):** ~€ 7.570,00
- **Spese di procedura e oneri stimati:** ~€ 2.000,00
- **Netto distribuibile ai creditori:** ~€ 5.500,00

Confronto con il Piano del Consumatore

Il piano in proposta prevede invece:

- **Soddisfacimento complessivo:** € 19.476,96
- **Rapporto rata/reddito sostenibile**
- **Assenza di depauperamento del tenore di vita familiare**

Conclusione sull'alternativa liquidatoria

L'alternativa liquidatoria risulta:

- **meno conveniente per i creditori**



- **di pregiudizio per il nucleo familiare**, che rimarrebbe privo dell'unico mezzo di trasporto,
- **irragionevole dal punto di vista economico e sociale**, ai sensi dell'art. 67 CCII.

Pertanto, il Piano del Consumatore risulta **ampiamente più conveniente** e rispettoso dei principi del Codice della Crisi, ed è l'unica soluzione idonea a contemperare le esigenze dei creditori con il necessario mantenimento di un dignitoso tenore di vita del debitore e dei suoi familiari E SI ATTESTA la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

-

VIII. Considerazioni Conclusive e Attestazione

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti conclusioni:

- Gli istanti si trovano in un oggettivo e irreversibile stato di sovraindebitamento (art. 2, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 14/2019).
- Sussistono i presupposti soggettivi (qualità di consumatore) e oggettivi (stato di insolvenza) per l'accesso alla procedura.
- Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, avendo agito il debitore senza colpa grave, malafede o frode.
- La documentazione prodotta è completa e attendibile.

Sulla base di ciò, si ritiene che la proposta di ristrutturazione dei debiti è coerente, sostenibile e dotata di una concreta probabilità di riuscita.

Si ATTESTA

ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019, la fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei Debiti presentato dal nucleo familiare e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori nei termini e nelle modalità proposte.

Gela, 18/11/2025

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Gela

Il Gestore della Crisi
Dott. Grazia Maria Robilatte
graziarobilatte@pec.it



Allegati:

#	Allegato	Descrizione
1	Documenti Identità	C. Identità
2	Certificato di famiglia	Certificato
3	Crif Fazzino e Giocondo	Visura
4	PRA Giocondo e Fazzino	Ispezione Pra
5	Cai Giocondo Fazzino	
6	Cr Giocondo Fazzino	
7	Carichi Pendenti e casellario Fazzino e Giocondo	Certificato
8	Dichiarazione dei redditi degli ultimi 5 anni e relative all'anno di concessione dei Fin.Ti	2016-2018-2018-2020-2021-2022-2023-2024024
9	Intervista	Intervista sovraindebito
10	Autocertificazione	Atti di disp.ne compiuti negli ultimi 5 anni
11	Certificazione Agos	Pec Agos Fazzino Finanziamento e Carta
12	Contratto d'affitto	Agenzia Entrate contratto d'affitto
13	Certificazione credito sgla credit	Cession del quinto
14	Certificazione comune	Comune di Gela
15	Certificazione credito Cherry Legal a.r.l.	Certificazione pec
16	Certificazione del Credito San Paolo	Pec San Paolo
17	Estratti Ruolo	Estratti Ruolo Fazzino
18	Estratti Ruolo	Estratti Ruolo Giocondo
19	Preventivo	